



**COMUNE DI ALA**  
**Provincia di Trento**

Piazza S. Giovanni, 1 – 38061 ALA ( TN) – Tel. 0464 678767 – C.F. 85000870221  
[www.comune.ala.tn.it](http://www.comune.ala.tn.it)  
pec: [comuneala.tn@legalmail.it](mailto:comuneala.tn@legalmail.it)

**SERVIZIO TECNICO URBANISTICO**

Ufficio Tutela Ambientale

tel. 0464/678729

e-mail [ambiente@comune.ala.tn.it](mailto:ambiente@comune.ala.tn.it)

Ala, **13 NOV. 2018**  
Prot. n. *20164*

**ORDINANZA**

*Art 191 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".*  
*Art. 91 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl.*  
*Art. 62 della L.R. 3 maggio 2018, n.2 e s.m. "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige"*

**IL SINDACO**

PREMESSO che in seguito agli eventi meteorologici calamitosi del 27-28-29 e 30 ottobre 2018, che hanno interessato l'intero territorio provinciale, sussiste la necessità anche per il territorio comunale di Ala di attuare interventi in somma urgenza per la messa in sicurezza, lo sgombero, la rimessa in pristino delle aree e dei siti interessati dai suddetti eventi;

CONSIDERATO che in seguito a tali eventi si sono verificati numerosi casi di caduta/sradicamento di piante, anche d'alto fusto, e di rami e materiale vegetale in genere;

CONSIDERATO che al fine dello sgombero e messa in sicurezza delle aree occorre individuare siti idonei per il conferimento e deposito provvisorio dei materiali derivanti dagli interventi di emergenza;

VISTO che ai sensi dell'art.191 del D.Lgs. 152/2006 "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della



*provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente."*

VISTO l'art. 91 comma 1 del Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti che dispone che *"qualora ricorrano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il presidente della Giunta provinciale, ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti o, comunque, a speciali interventi al fine di rimuovere le situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente."*

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale d.d. 02.11.2018 Prot. D327/2018/654203 (Prot. Comunale 19589 d.d. 05/11/2018) concernente la gestione su tutto il territorio provinciale dei materiali risultanti dagli interventi di emergenza;

ESAMINATA la situazione del territorio comunale in seguito agli eventi calamitosi citati e riscontrata la necessità di ricorrere a speciali forme di gestione dei rifiuti per garantire lo sgombero delle aree e la tutela della salute e dell'ambiente;

RAVVISATO che tale necessità riguarda sia lo sgombero di aree pubbliche principalmente da piante e materiale vegetale vario sia di aree private;

INDIVIDUATI, quali siti per il conferimento e deposito provvisorio dei materiali provenienti da aree pubbliche, una porzione di area all'interno della p.ed. 1265 C.C. Ala e p.f. 933/9 C.C. Ala in via Fermi (area ex Pasqualini, di proprietà di Patrimonio del Trentino S.p.a.) ed una porzione di area all'interno della p.f. 224 C.C. Ala in via della Costituzione di fronte al magazzino comunale (di proprietà della Fondazione Alessandro ed Adelaide Mondini) e verificato che tali siti consentono la permanenza provvisoria dei materiali in condizioni di sicurezza e comunque tali da non cagionare ulteriori situazioni di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;

ACCERTATO che tali aree, di proprietà di terzi, risultano nelle disponibilità dell'Amministrazione;

RITENUTO inoltre di mettere a disposizione dei soggetti privati un container per la raccolta di ramaglie e altro materiale vegetale proveniente dalle aree private (giardini, cortili...) e di posizionarlo sulla p.f. 224 C.C. Ala in via della Costituzione di fronte al magazzino comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. ed int. "Norme in materia ambientale";

VISTO il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n 1-41/Legisl. e ss.mm. ed int.;

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2 e s.m. "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige";

### **ORDINA**

per le ragioni sopra precisate ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006:



1. che il deposito temporaneo dei rifiuti provenienti da aree pubbliche avvenga presso l'area individuata parzialmente sulla p.ed. 1265 C.C. Ala e parzialmente sulla p.f. 933/9 C.C. Ala (area ex Pasqualini) in via Fermi;
2. che il deposito temporaneo dei rifiuti provenienti da aree pubbliche avvenga su una porzione di area all'interno della p.f. 224 C.C. Ala in via della Costituzione (di fronte al magazzino comunale);
3. che il deposito temporaneo dei soli rifiuti vegetali provenienti da aree private avvenga nel container messo a disposizione dalla Comunità di Valle e posizionato sulla p.f. 224 C.C. Ala in via della Costituzione di fronte al magazzino comunale;

### **RICORDA**

- che nelle due aree individuate dal Comune deve essere distinto in via prioritaria il materiale prettamente naturale da quello contenente anche rifiuti di altro genere;
- che il deposito temporaneo può avvenire per un periodo non superiore ai sei mesi dall'emissione dell'ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale d.d. 02.11.2018;
- che, come stabilito dall'ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale d.d. 02.11.2018, le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti saranno assunte in seguito a successivo provvedimento provinciale;

### **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionalmente al TRGA di Trento nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 02/07/2010, n.104;
- straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 21 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Al Corpo di Polizia Municipale Ala-Avio è demandata la verifica della puntuale osservanza della presente ordinanza.

### **DISPONE**

- la comunicazione del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione, alla Provincia di Trento;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito istituzionale.

/ac



IL SINDACO

Per. Ind. Claudio Soini



PEFC/18-21-02/140



IT-001539 dd. 20.06.2013